



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M. P.I. 28/02/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA ☎ 031-642262 📠 031-3335259
info@istitutomanzoni.org <http://www.istitutomanzoni.org>

Circolare Interna n. 72

Erba, 30 gennaio 2020

(Circolare Perenne) – Già Circolare Interna n. 37 del 01 novembre 2017

► **Al Gestore d'Istituto**

➤ **Sito d'Istituto www.istitutomanzoni.org**
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

OGGETTO: “Vigilanza in occasione dei viaggi d’istruzione – Alunni minorenni”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1769/2012, è intervenuta sul delicato tema della vigilanza sugli alunni minorenni, in occasione dei viaggi d’istruzione, definitivamente sentenziando su un caso riguardante un’alunna minorenni, gravemente infortunata, già oggetto di due successivi giudizi di merito. Tale sentenza, nel suo punto decisivo, ha configurato due obblighi estremamente delicati (ed altrettanto gravosi) in capo all’amministrazione scolastica:

- 1. una responsabilità in eligendo (codice di procedura penale) concernente la scelta del vettore e della struttura destinata ad ospitare la scolaresca. Una responsabilità da valutarsi con giudizio ex ante, ossia tenendo conto di quanto accertato, a livello di documentazione acquisita nella relativa istruttoria, nel corso del procedimento di scelta del contraente;*
- 2. una responsabilità, in concreto, al momento nell’ingresso nella struttura, dovendo i docenti accompagnatori verificare la rispondenza dell’idoneità della struttura stessa ad accogliere gli studenti.*

Ne consegue che la partecipazione di studenti minorenni ai viaggi d’istruzione comporta tale e tanta responsabilità per cui una prestazione di vigilanza a così ampio spettro sembra preludere all’affermazione di una responsabilità della scuola di tipo tendenzialmente oggettivo.

In tale ottica, supportata da ineludibili pronunce giurisprudenziali, va peraltro inquadrata anche la posizione dello scrivente (no a viaggi di più giorni per minorenni), suggerita da oggettive considerazioni e, lo si consenta, da prudente preveggenza.

Naturalmente se sussiste delibera degli OO.CC. (all’unanimità–a maggioranza) il Dirigente è tenuto darne prosecuzione, ma resta ben inteso, con il parere contrario (voto contrario) dello scrivente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tommaso Scognamiglio

Si riporta integralmente la nota della problematica di cui all'oggetto (Vigilanza viaggi istruzione)

Cosa non ci convince della recente Sentenza n.1769/2012 della Corte di Cassazione, che è intervenuta sul tema della vigilanza in occasione dei viaggi d'istruzione...

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha rivisitato il contenuto e l'estensione dell'obbligo di sorveglianza che incombe sull'amministrazione scolastica e sui suoi operatori con specifico riferimento ai viaggi d'istruzione (impropriamente qualificati gite scolastiche). Tuttavia la decisione appare coinvolgere aspetti della vita sociale che trascendono la fattispecie in concreto esaminata e che incidono sulla figura dei minorenni - ancorché prossimi alla maggiore età- e sulla loro capacità di autodeterminazione.

IL CASO

La pronuncia trae origine da una controversia celebrata, nei due gradi di giudizio di merito avanti il Tribunale e la Corte d'Appello di Trieste.

La domanda risarcitoria era stata proposta nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'istituto scolastico nonché nei confronti della società proprietaria dell'albergo in relazione a una tragica vicenda che aveva visto una ragazza, all'epoca sedicenne, precipitare da una terrazza dell'albergo medesimo nel cuore della notte, mentre cioè si supponeva stesse dormendo.

Dalla caduta la studentessa aveva riportato lesioni gravissime, di talché, prima del giudizio civile, l'autorità giudiziaria aveva aperto un procedimento penale volto ad acclarare le responsabilità dell'accaduto.

Dagli accertamenti compiuti dall'arma dei carabinieri era emerso che la ragazza, dopo aver consumato la cena, aveva dichiarato di volersi ritirare per dormire; successivamente, apriva la finestra della stanza, ne scavalcava il parapetto, per appartarsi con altro studente presso il lastrico solare, con il quale consumava delle sostanze oppiacee. Costui si allontanava lasciando la ragazza da sola che, forse per un improvviso impulso suicida, forse per disattenzione, forse perché non lucida (e chi lo sarebbe a tarda notte dopo aver consumato uno spinello?) cadeva nel vuoto. Il procedimento penale si concludeva con l'archiviazione, non essendo emerse responsabilità penalmente rilevanti a carico di alcuno.

L'interessata, nel frattempo divenuta maggiorenne, instaurava il giudizio civile, lamentando sostanzialmente a) la violazione dell'obbligo di vigilanza da parte dei docenti accompagnatori; b) la non conformità dei locali dell'albergo ai regolamenti edilizi e di sicurezza.

LE SENTENZE DEI GIUDICI DI MERITO

Il Tribunale di Trieste, con sentenza 14 marzo 2005, n.396, respingeva la domanda osservando che "non può ritenersi che l'obbligo di sorveglianza possa/debba spingersi fino a una penetrante perquisizione personale di tutti gli alunni sedicenni partecipanti alla gita (e in ogni momento di questa) in modo da poter rilevare l'eventuale possesso di sostanze stupefacenti e provvedere al loro immediato sequestro; né può richiedersi al sorvegliante

responsabile l'obbligo di vigilare anche sulla continuità del sonno degli allievi che, maggiori di anni sedici, dichiarino di volersi ritirare nella propria stanza per riposare”.

Sempre secondo il tribunale, doveva ritenersi irrilevante la ricostruzione dell'esatta altezza del parapetto, dovendo imputarsi all'esclusiva responsabilità dell'infortunata l'aver volontariamente scavalcato dopo l'accesso ad un lastrico solare non destinato al passaggio, inapplicabile la disciplina in materia di infortuni sul lavoro ed inutile anche un'eventuale segnalazione di pericolo, che non sarebbe stata avvistabile per la tarda ora;

La sentenza era appellata dalla vittima dell'infortunio.

La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 1 ottobre 2009, n.375 confermava la decisione di primo grado, affermando che “La sorveglianza del docente non può spingersi ad un controllo che ecceda la privacy dei ragazzi, sia per quanto concerne l'eventuale possesso, da parte degli stessi, di sostanze stupefacenti, sia per quanto concerne il sonno”. Allo stesso modo, osservava la Corte, “Il controllo delle strutture murarie dell'albergo in cui gli studenti sono ospiti non può estendersi sino al punto richiesto dalla difesa (controllo dei balconi, delle misurazioni dei loro parapetti, del lastrico solare), in quanto si tratta di strutture idonee ed aperte al più largo pubblico (non solo adulti ma anche famiglie con bambini) e di ragazzi che, per quanto minorenni, essendo prossimi alla maggiore età, hanno un sufficiente e più oculato senso del pericolo”.

Ancora una volta si ribadiva “come del tutto irrilevante è la circostanza che il parapetto del balcone della stanza n. 212 fosse stato di 85 cm (come risulta dal sopralluogo della Scientifica della Procura della Repubblica di Firenze) o di 88 cm, come asserito dall'appellante medesimo, anziché di un metro, atteso che l'evento non si è verificato a seguito di caduta da esso della XXX, ma perché la ragazza, con comportamento volontario lo ha scavalcato (e avrebbe potuto agevolmente scavalcarlo anche se fosse stato di un metro di altezza e con uno spessore maggiore di quello riscontrato e documentato dal difensore), accedendo ad un lastrico solare che non costituiva zona di calpestio essendo destinata a fungere da copertura ai piani sottostanti dell'albergo”.

Né poteva ritenersi applicabile al caso di specie il DPR n. 547/55 che regola fattispecie del tutto diverse relative agli infortuni sul lavoro. “L'altezza e lo spessore del parapetto avrebbero potuto rivestire importanza fondamentale qualora il balcone si fosse affacciato sul vuoto e, o per cedimento della struttura o perché troppo basso il parapetto, la ragazza fosse caduta da esso. Inidonea ad evitare l'evento sarebbe stata qualsiasi segnaletica di pericolo apposta sul lastrico, atteso che la XXX si è avventurata su di esso, in tempo di notte o comunque ad ora tarda (si era nel mese di marzo), scavalcando il parapetto del proprio balcone che, non affacciandosi direttamente nel vuoto, già costituiva di per sé una cautela volta a dissuadere il calpestio del lastrico solare, in luogo non illuminato (anche ammesso che quella sera vi fosse luna piena) da luce artificiale: elemento, quest'ultimo, idoneo ad indicare che il lastrico non era praticabile. Tale ultima circostanza è desumibile logicamente dal fatto che, se fosse stata illuminata la zona, la ragazza si sarebbe accorta del canale di scolo, anche se costruito in materiale simile alla restante copertura”.

La parte lesa proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando l'erroneità della sentenza di secondo grado che aveva mandato assolti da responsabilità tanto il Ministero quanto il gestore dell'albergo.

Con riferimento alla posizione dell'amministrazione scolastica, sosteneva la ricorrente che erroneamente la Corte d'Appello ne avrebbe escluso la responsabilità, dovendo questa essere ricondotta all'omessa preventiva verifica della sicurezza della struttura e nella carente vigilanza sulla condotta degli studenti; con la conclusione che, essendo venute meno anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina, non poteva affermarsi l'imprevedibilità dell'evento.

LA SENTENZA 8 FEBBRAIO 2012, N.1769 DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Suprema Corte, disattendendo i rilievi sollevati circa l'ammissibilità dell'impugnazione (invero non peregrini sotto il profilo procedurale) ha cassato la decisione dei secondi giudici alla luce del seguente iter motivazionale.

Anzitutto, con un evidente sconfinamento nell'apprezzamento del fatto, la Corte assume come certa la pericolosità dell'albergo, ritenendo sussistente in capo al proprietario la responsabilità per cose in custodia (art.2051 c.c., che limita la prova liberatoria alla dimostrazione del caso fortuito). Ciò appare condizionare anche la valutazione della culpa in vigilando della scuola, che ne resta travolta per "tracimazione" con un consequenziale ampliamento dei suoi già vasti orizzonti.

La Corte ricorda infatti che "quanto [...] al caso di danno cagionato dall'alunno a sé medesimo, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso" (fin qui nulla di nuovo).

Secondo il regime probatorio vigente in ambito contrattuale, prosegue la Corte "mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante" (ancora una volta si tratta della conferma di un indirizzo consolidato).

A questo punto la Cassazione prende in esame la "particolare fattispecie dello svolgimento di una gita scolastica o viaggio di istruzione".

Ebbene, argomenta il collegio, "la prestazione di vigilanza dell'istituto, come in concreto espletata dai professori accompagnatori, assume connotati particolari: di certo, il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l'intera giornata, comprendente quindi le normali attività quotidiane e proprie della sfera di riservatezza più intima dell'individuo, impone di limitare l'entità e le stesse modalità della vigilanza, affinché non violino oltre il necessario la sfera suddetta; ed un'attività di ispezione continua e prolungata è in radice esclusa, oltre che francamente impossibile, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell'intimità della propria stanza di albergo".

Senonché, "per dimostrare la carenza di colpa non deve però ritenersi sufficiente quanto appena indicato; proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di

diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni".

Ci stiamo avvicinando al punto decisivo della sentenza, che configura due obblighi estremamente gravosi in capo all'amministrazione scolastica.

Essi sono:

A) *una responsabilità in eligendo, concernente la scelta del vettore e della struttura destinata ad ospitare la scolaresca; tale responsabilità dovrà essere valutata con giudizio ex ante, ossia tenendo conto di quanto accertato, a livello di documentazione acquisita nella relativa istruttoria, nel corso del procedimento di scelta del contraente;*

B) *una responsabilità, in concreto, al momento dell'ingresso nella struttura, dovendo i docenti accompagnatori verificare la rispondenza dell'idoneità della struttura ad accogliere gli studenti. Ed è proprio questo punto, in tutta franchezza, a destare più di una perplessità.*

Ma torniamo alle parole della Corte.

Secondo il collegio la decisione dei giudici di merito sarebbe erronea "per avere incongruamente escluso l'obbligazione contrattuale di garantire l'incolumità dell'alunno dinanzi alla scelta di una struttura, definendola di per sé idonea sol perché aperta al più largo pubblico e per di più in considerazione della capacità di discernimento che normalmente ci si può attendere da ragazzi prossimi alla maggiore età". Come rilevato, infatti, secondo la Cassazione l'obbligo di protezione sui ragazzi rileva non solo "al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo sulla base della documentazione disponibile", ma anche successivamente, "al momento della concreta fruizione ed in tal caso all'esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni".

Sostanzialmente, non è sufficiente aver scelto una struttura notoriamente frequentata dal largo pubblico in forza di un'ordinaria procedura comparativa; al contrario, allorché il viaggio d'istruzione ha luogo, "l'istituzione deve valutare preliminarmente l'assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare; solo in tal modo, infatti, l'istituzione può dimostrare di avere tenuto anche una condotta idonea, con valutazione necessariamente ex ante, a garantire la sicurezza dell'alunno pure durante l'espletamento della peculiare attività in cui si estrinseca la gita scolastica".

Applicando i suddetti principi, opina la Cassazione che "la peculiare connotazione almeno della camera della vittima - che con ogni verosimiglianza non poteva essere rilevata al momento della scelta, sulla carta, della struttura alberghiera all'atto dell'organizzazione del viaggio avrebbe dovuto indurre il personale accompagnatore a rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura, vale a dire al lastrico solare percepito come terrazza, per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze potendo esse, a seconda di queste, fondarsi su di una valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura (con rifiuto di alloggiarvi, ricerca di soluzioni alternative anche tramite l'organizzatore o, in caso estremo, rientro anticipato), oppure della sola stanza (con richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di

analoghe situazioni di pericolosità), ovvero potendosi limitare, in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ivi ospitato, ad impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose (come l'avvertimento a non impegnare il solaio di copertura - lastrico solare terrazza, facilmente accessibile nonostante la sua pericolosità)".

Quindi:

il personale accompagnatore avrebbe dovuto:

- ***effettuare una ricognizione di tutte le stanze assegnate ai ragazzi;***
- ***valutare, per ogni stanza, l'insita pericolosità della stessa;***
- ***ricercare soluzioni alternative, se del caso anche terminando prematuramente il viaggio;***
- ***in ogni caso, impartire moniti preventivi agli alunni (nel caso di specie: non aprire la finestra di notte, non scavalcare il parapetto e non inoltrarsi sul lastrico solare).***

Quanto sopra prescindendo dal fatto che la struttura alberghiera sia nota e normalmente frequentata da famiglie con bambini di tenera età.

CONSIDERAZIONI

La sentenza in commento si pone in linea di continuità rispetto al processo di inesorabile ampliamento dell'obbligo di protezione sugli allievi posto a carico dell'amministrazione scolastica e dei suoi operatori. A tal proposito vale la pena di ricordare che, con sentenza 15 febbraio 2011, n.3680, in riforma della sentenza di appello, la Suprema Corte aveva in precedenza accolto il ricorso di una studentessa, che mentre si accingeva a lasciare l'edificio al termine delle lezioni, veniva morsa alla mano da un cane lasciato incustodito ed entrato nel cortile antistante la scuola. In quella sede la Corte aveva ritenuto rientrate negli obblighi contrattuali assunti dalla scuola nei confronti dello studente all'atto dell'iscrizione anche quello di predisporre misure che interdicano l'ingresso di cani randagi nel cortile della scuola.

In questa prospettiva, la configurazione di una prestazione di vigilanza così ad ampio spettro rispetto agli eventi che è ragionevole prevedere sembra preludere all'affermazione di una responsabilità della scuola di tipo tendenzialmente oggettivo.

Senonché tanto varrebbe esplicitare formalmente, anche a livello legislativo, una tale soluzione; con ciò si farebbe finalmente chiarezza per ogni figura coinvolta e, soprattutto, si legittimerebbe il finanziamento pubblico di un'efficace copertura assicurativa (magari selezionata dallo stesso Ministero su scala nazionale) anziché inseguire gli orizzonti di una prova liberatoria sempre più evanescente.

Sotto un profilo strettamente operativo, le ripercussioni della sentenza, salvo ripensamenti, rischiano di essere devastanti sulla futura giurisprudenza di merito, in quanto rafforzano oltre misura l'intensità della vigilanza dei docenti.

Costoro sono infatti tenuti a:

- ***valutare, in concreto, l'idoneità del mezzo di trasporto e della struttura recettiva: ci si chiede con quale competenza specifica. Nella causa si è dibattuto di centimetri in***

relazione al parapetto e ciò alla luce di normativa locale e, quindi, difficilmente conoscibile anche da esperti del settore!

*- **ricercare** misure alternative alla sistemazione preventivata qualora il controllo di cui al punto precedente abbia avuto esito negativo; la soluzione è di impossibile attuazione pratica: come immaginare di reperire altro albergo dove ospitare i ragazzi? (e poi: con quali fondi? Certo non con l'autofinanziamento del docente, la cui scelta sarebbe comunque certamente contestata dai genitori non interpellati; e ancora: con quale legittimazione? Non è forse vero che per organizzare un viaggio d'istruzione si deve effettuare una regolare procedura di scelta del contraente?). Non che la soluzione del rientro anticipato sia maggiormente percorribile; torniamo con un giudizio ex ante al caso di specie affrontato nella sentenza: dopo un lungo tragitto da Udine a Firenze come immaginare che il docente accompagnatore possa decidere per il rientro anticipato? Di notte? Con l'autista esausto?*

Sennonché, come abbiamo anticipato in premessa, la sentenza in commento non appare del tutto convincente nemmeno sotto il profilo del principio di autodeterminazione e autoresponsabilità del minore.

Invero, tanto il tribunale che la corte d'appello avevano fatto espresso riferimento al grado di discernimento che è lecito e ragionevole attendersi da ragazzi prossimi alla maggiore età: a questo riguardo la Corte d'Appello aveva rimarcato che "l'evento non si è verificato perché TIZIA a seguito di caduta da esso (il parapetto), ma perché la ragazza, con comportamento volontario lo ha scavalcato (e avrebbe potuto agevolmente scavalcarlo anche se fosse stato di un metro di altezza e con uno spessore maggiore di quello riscontrato e documentato dal difensore), accedendo ad un lastrico solare che non costituiva zona di calpestio essendo destinata a fungere da copertura ai piani sottostanti dell'albergo".

I giudici del merito avevano quindi ben messo in luce che la determinazione di scavalcare, in orario notturno, il parapetto che separava il balcone dal lastrico solare non poteva che ricadere, in ultima analisi, sulla responsabilità personale di un soggetto ultrasedicenne.

Tale aspetto non è purtroppo preso in considerazione dalla Suprema Corte. Eppure, il diritto di autodeterminazione del minore (e la responsabilità che vi consegue) non è ignoto nel nostro ordinamento in ben più delicati aspetti della vita sociale .

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 maggio - 25 giugno 1981, n.109, ha escluso l'incostituzionalità della legge n.194/1978 nella parte in cui, a certe condizioni, consente al giudice tutelare di autorizzare l'aborto della minore anche senza informare i genitori. La giurisprudenza ha al riguardo evidenziato che la decisione del giudice non può prescindere dalla maturità e consapevolezza dimostrate dalla minore, cosicché ove costei adduca una o più circostanze astrattamente idonee, secondo la normativa, a giustificare l'interruzione di gravidanza, il giudice non potrebbe che prenderne atto "senza indagare ulteriormente sul merito o procedere a diversi accertamenti circa la fondatezza di tali circostanze" (Pretura Genova, 27.6.78, in Giur.it., 1980,I,2, 124).

E ancora:

"La vita quotidiana registra una serie nutrita di contatti, annunci, offerte, operazioni economiche di cui i minori sono destinatari o protagonisti. Stili di vita, omologazioni sociali, abitudini alimentari, iniziative ludiche e sportive, adempimenti scolastici e sanitari, adesioni

a associazioni, percorsi di formazione intellettuale hanno finito per incidere nell'universo dei rapporti che il minore intrattiene – a titolo personale e direttamente- con il mondo esterno, evitando (o presupponendo) la mediazione di genitori e altri famigliari ...” (ALPA, Manuale di diritto privato, Padova, 2005, 1211).

Del resto, l'ordinamento presenta diversi indici a favore della gradualità del concetto di capacità, sia in ambito patrimoniale - l'incapace può compiere quegli atti che non richiedano una attività negoziale, ad esempio rendersi acquirente di diritti per invenzione ed occupazione o testimoniare, nonché quelli che pur richiedendo attività negoziale siano di poco rilievo economico, come l'acquisto di riviste e libri, vestiario; in altre ipotesi, si ritiene che il minore sia legittimato a porre in essere atti non negoziali, ammettendosi quelli volti a tutelare i propri interessi (messe in mora, diffide, interruzione della prescrizione), oppure quelli dovuti (es. l'adempimento), anche di tipo personale [l'ultrasedicenne deve prestare il proprio assenso al riconoscimento tardivo (art. 250., c. 2, C.c.), può chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale per promuovere l'azione di disconoscimento della paternità o di impugnazione del riconoscimento falso (artt. 244, c. 4, e 264, C.c.), può riconoscere il figlio naturale (art. 250, c. 5, C.c.), può contrarre matrimonio, previa autorizzazione del Tribunale ([art. 84 C.c.](#)); a sedici anni il minore acquista la capacità lavorativa (l. n.977/1967), sebbene non quella per alcuni atti ad essa connessi come quietanze, rinunzie e transazioni; può decidere in merito all'insegnamento religioso confessionale, partecipare agli organi elettivi della scuola ed alla vita associativa in generale (anche politica); il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento deve essere ascoltato nei procedimenti che riguardano la separazione o il divorzio dei genitori ([art. 155-sexies, comma 1, c.c.](#), introdotto dalla [l. 54/06](#)].

Analoghe considerazioni valgono circa le scelte mediche; si riportano testualmente alcuni passi del decreto 21 gennaio 2011 del Tribunale dei minorenni di Milano:

“Sulla base di tali premesse non è possibile sostenere che i genitori rappresentino i figli minori anche relativamente alle scelte mediche e ciò, per rimanere al caso concreto ed in disparte di ogni considerazione circa diverse soluzioni astrattamente possibili per soggetti di tenera età, specialmente quando il minore abbia raggiunto una età tale da non farlo ritenere necessariamente incapace naturalisticamente, poiché diversamente opinando si giungerebbe alla privazione di diritti personalissimi mercé la sola considerazione del dato formale rappresentato dall'incapacità legale, giungendo al paradosso che il soggetto legalmente incapace ma naturalisticamente capace non possa decidere della propria salute, mentre il soggetto legalmente capace ma naturalisticamente minus, per il tramite dell'istituto dell'amministratore di sostegno, potrebbe esercitare una maggiore autodeterminazione. Del resto, che la rappresentanza genitoriale debba cedere il passo all'accrescersi della capacità naturale del minore, è dimostrato dall'analisi [dell'art. 147 C.c.](#) - che rappresenta la potestà genitoriale dal lato funzionalistico - il quale "sta ad indicare che il potere discrezionale dei genitori sui figli va progressivamente riducendosi in rapporto al progressivo accrescersi dell'autonomia e del peso della volontà del minore" (C. Cost., 6 ottobre 1988, n. 957, in Giur. it., 1989, coll. 1). Entrambe le leggi in tema di trattamenti sanitari obbligatori - n. 180 del 1978 e n. 833 del 1978 - non presentano alcuna esplicita esclusione *ratione personae* per cui non vi è dubbio sulla loro applicabilità anche ai pazienti minorenni”.

Per tali ragioni non sembra convincente la totale svalutazione del principio di autoresponsabilità di un soggetto di quasi diciassette anni, il cui gesto sconsiderato sembra dover ricadere comunque sulla scuola, sempre che questa non dimostri di aver

impartito, preventivamente, “adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose”.

Come a dire: a sedici anni puoi decidere di abortire, puoi decidere in ordine alle scelte mediche, puoi stipulare un contratto di lavoro, puoi compiere acquisti, ma prima che tu ti possa ritirare per andare a dormire, ti si deve ammonire di non scavalcare il parapetto della finestra per avventurarti, al buio della notte inoltrata, lungo un lastrico solare.

Le sentenze citate sono disponibili, nel testo integrale, all'interno della “Banca dati normativa e giurisprudenziale per il mondo della scuola”, ad accesso riservato ai Dirigenti in servizio, presente sul sito dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex Indire) (www.indire.it).